

## Il taglio di un albero in un giardino privato

### Norme dello Stato e regolamenti locali

*Il taglio di un albero del proprio giardino non è sempre un intervento scontato e di libera scelta del proprietario. Esistono infatti norme, su diverso livello, che vietano "interventi distruttivi" e che assoggettano il taglio ad un'autorizzazione paesaggistica. Va subito chiarito che il taglio "vincolato" degli alberi ornamentali dei giardini rientra in un quadro giuridico completamente diverso da quello che regola il taglio in bosco. Il sistema di vincoli gravanti sugli abbattimenti degli alberi presenti nei parchi e nei giardini ha una natura diversa rispetto a quello applicato alle piante in bosco. Per i primi le limitazioni ai liberi abbattimenti possono essere di diversa natura e su diverso livello vincolistico, sta perciò al proprietario, o al tecnico che segue l'istanza di taglio, verificare quali siano gli estremi di vincolo. In questo primo contributo cercheremo di fare chiarezza su quali sono le norme dello Stato e i regolamenti locali a cui attenersi per procedere all'abbattimento di un albero ornamentale in un parco o un giardino nei termini di legge più idonei. In un successivo articolo verrà fatta una panoramica di alcuni casi che possono richiedere delle procedure autorizzative particolari (es. alberi monumentali).*

### Norme Statali

All'apice della piramide normativa nazionale che regola il taglio degli alberi ornamentali nelle zone vincolate stanno le leggi dello Stato, che trovano nel Codice Urbani del 2004 e nella Legge 10 del 2013 i due pilastri della tutela; possono però esistere anche normative locali definite negli strumenti di pianificazione comunale.

In dettaglio sono gli articoli 136 e 142 del Codice Urbani (D. Lgs. 42/2004) che vincolano espressamente l'autorizzazione al taglio di:

- **alberi monumentali** (art. 136, lett. a);
- alberi di **giardini che si distinguono per la loro non comune bellezza** (art. 136, lett. b);
- alberi in **aree di bellezza panoramica di insieme** (art. 136, lett. d);
- alberi ricadenti nella fascia di **300 m dal mare o dai laghi** (art. 142, lett. a-b);
- alberi ricadenti **entro i 150 m dalla sponda dei fiumi** (art. 142, lett. c).

Fino al 7 Aprile di quest'anno, un taglio sottomesso a tali vincoli andava autorizzato con procedura paesaggistica semplificata presentata in Comune e approvata dalla Soprintendenza.

Con l'entrata in vigore del DPR 31/2017, solo il taglio degli alberi monumentali e degli alberi dei giardini sottoposti alla lettera b) dell'art. 136 del Codice ha conservato l'iter autorizzativo ordinario subordinato ad un nulla-osta.



Si è invece liberalizzata la **sostituzione** degli alberi posti in zone a vincolo paesaggistico "generico" in quanto per tale pratica è prevista una nuova piantagione "compensativa" con un esemplare "adulto" della stessa specie, o di specie autoctona o di specie ormai naturalizzata nel territorio.

La norma nazionale che guida la **crescita** (quantità) e lo **sviluppo** (qualità) del **verde urbano** è la Legge 10/2013, entrata in vigore il 16 febbraio 2013, comprendente le norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

L'art. 7, relativo alle disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale, è particolarmente interessante perché per la prima volta una legge dello Stato ricorda la natura fondamentale mente biologica e agronomica del verde urbano. Accertato che l'albero è in un giardino (e non in area boschiva), va verificata la natura dei vincoli eventualmente relativi alla sua "monumentalità"<sup>(1)</sup>, alla sua presenza in un giardino decretato di "non comune bellezza"<sup>(2)</sup>, alla sua posizione in un'area sotto vincolo paesaggistico per "bellezze di insieme"<sup>(3)</sup>. Questi casi, assieme ad altri, verranno descritti in dettaglio in un prossimo articolo.

## Nuovo DPR 31/2017

In questo contesto va a collocarsi lo snellimento apportato dal recente **DPR n. 31 del 13/02/2017**, entrato in vigore proprio il 7 Aprile e comprendente il "Regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata".

Il regolamento **esclude** da qualsiasi autorizzazione il taglio degli alberi, eccezion fatta per quelli monumentali e quelli dei giardini storici, purché si proceda alla sostituzione dell'albero.

**L'Allegato A - lettera 14** esonera infatti da autorizzazione paesaggistica "la sostituzione di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a), b) del D. Lgs. 31/2004, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista".

Sono perciò esclusi da autorizzazione paesaggistica i tagli con piantagione di sostituzione delle aree di notevole interesse pubblico ex art. 136, lett. d) come anche le aree sotto vincolo paesaggistico ordinario ex art. 142 del Codice Urbani.

Il nuovo DPR ha, almeno inizialmente, creato reazioni scomposte in qualche Comune al

punto che alcuni funzionari comunali insistono nel chiedere una relazione agronomica "cautelativa" (n.d.r. nel caso qualche cittadino protesti) altri chiedono invece una relazione paesaggistica semplificata "di garanzia" (n.d.r. fintanto che non si organizza un archivio dei tagli e degli impegni di sostituzione), altri ancora rifiutano di protocollare le libere comunicazioni di "taglio con reimpianto" che i tecnici più timorosi presentano in Comune per evitare possibili contestazioni di qualche cittadino vocato a fare la voce grossa quando sente il rumore di una motosega.

Il regolamento 31/2017, in effetti, ha 3 punti deboli:

1. non risolve il significato di pianta adulta; ad esempio può essere considerato adulto un acero riccio di 4 anni di vita e di 12-14 cm di circonferenza perché può già fiorire mentre non è da considerarsi adulto un ginkgo di 15 anni di età con circonferenza 30-35 cm solo perché entra in maturità sessuale a 20 anni;
2. non specifica chi è deputato a registrare l'intenzione di tagliare l'albero per sostituirlo;
3. non risolve l'onere del controllo sul reimpianto compensativo (chi lo esegue ed entro quando?).

L'autorizzazione paesaggistica semplificata resta invece obbligatoria nei casi di taglio senza sostituzione e, chiaramente, anche nei tagli con sostituzione che riguardino piante monumentali o dei giardini storici (ex lettere a) b) dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004).

E' l'**Allegato B** alla **lettera 22 del DPR 31/2017** a confermare per questi ultimi casi l'iter autorizzativo in vigore prima del nuovo DPR con la presentazione obbligatoria di una **relazione paesaggistica semplificata** cui seguirà il nulla-osta al taglio.

## Vincoli comunali

Il fatto che l'albero di un parco o un giardino non ricada, eventualmente, entro i vincoli delle norme statali, non ci autorizza ancora a tagliarlo in libertà; a livello locale possiamo infatti trovare dei **regolamenti del verde** o delle norme particolari dei **regolamenti edilizi**, capaci di vietare, senza particolari motivi oggettivi, il taglio. Il vincolo posto da questi "regolamenti" locali può interessare sia il **verde urbano** come anche quello **agricolo** e nasce dalla volontà di conservare alberi di particolare **dimensione, età, specie botanica, posizione o significato sociale**. I regolamenti del verde sono diffusi in meno del 15% dei Comuni italiani; tutti i Comuni dispongono però di qualche articolo sul verde urbano nei propri regolamenti edilizi o nelle norme attuative degli strumenti pianificatori.

Un Comune può arrivare a predisporre un



proprio regolamento del verde come può anche disporre, all'interno dei propri strumenti urbanistici, precise norme attuative del regolamento edilizio (N.T.A.).

Sotto il profilo giuridico, che si tratti di Pianificazione delle Regole (PdR), di N.T.A. o di un vero regolamento d'uso del verde urbano e agricolo, l'elemento di validazione resta il recepimento di queste norme all'interno dello strumento urbanistico comunale (Piano Regolatore, Piano di Governo del Territorio ecc.). Senza di questo, il regolamento perde sostenibilità giuridica e i vincoli possono essere disattesi.

Un punto debole di molti regolamenti comunali sta nell'imposizione di un reimpianto compensativo con identica specie e nello stesso luogo anche se le condizioni del sito non lo permettono.

Va da sé che l'eliminazione di un albero non idoneo alle condizioni di spazio non debba comportare l'obbligo al reimpianto di un albero simile nello stesso punto proprio per evitare di ricadere nello stesso vizio di origine. In questi casi l'obbligo di reimpianto andrebbe inteso almeno all'interno della proprietà come andrebbe escluso nel caso non ci fossero spazi **agronomicamente e giuridicamente** sostenibili.

In tali casi, contro la rigidità del regolamento del verde, che impone la sostituzione nello stesso sito, può essere opposta solamente una relazione agronomica che giustifichi l'impossibilità di ottemperare. Gli spazi ragionevoli per arrivare alla deroga sulla piantagione sostitutiva esistono, ma restano a sola discrezione della commissione paesaggistica del Comune che dovrebbe essere presieduta da figure tecniche di comprovata conoscenza botanica e agronomica.

## Info

Autore

Firenze Pandini, Dottore Agronomo

[fiorenzo.pandini@studioagron.it](mailto:fiorenzo.pandini@studioagron.it)

Foto

Autore

<sup>(1)</sup> Fa fede il censimento eseguito da ogni Comune, confermato dal Corpo Forestale e registrato in Regione.

<sup>(2)</sup> Fanno fede gli specifici D.M. apposti, pubblicati in Gazzetta e depositati in Regione (ex Province); il problema nasce quando l'atto di vincolo cita un edificio, senza nessuna citazione al giardino presente, e la Soprintendenza d'autorità lo estende anche all'area verde, magari priva di qualsiasi significato botanico.

<sup>(3)</sup> Il vincolo da bellezze panoramiche di insieme è certamente il più ondivago e ingestibile, per quanto riguarda le istanze di taglio-alberi, in quanto dice tutto e non dice nulla, vincolando alberi che sono anche privi di qualsiasi significato botanico o paesaggistico ma che si trovano in un areale vincolato.